



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 15 LUG. 2020

OGGETTO: risoluzione del rapporto di lavoro per diritto a pensione di vecchiaia dell'Operatore Tecnico – Cat. B a tempo indeterminato sig. Marazita Luigi.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **15 LUG. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
D.ssa Mara Taverri

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
D.ssa Emilia Maignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 15 LUG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che per l'anno 2020 l'accesso alla pensione di vecchiaia è obbligatorio per i lavoratori che, al compimento dei 67 anni di età, hanno maturato almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo, versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Rilevato che in data 31 luglio 2020 il sig. Marazita Luigi, nato ad Aliano il 31 luglio 1953, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico – Cat. B a tempo indeterminato, al compimento dei 67 anni di età possiederà una contribuzione superiore ad anni 20, per un totale come da estratto conto Inps ex Inpdap (allegato 1).

Fatto presente:

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che la pratica occorrente per la liquidazione del trattamento di fine servizio è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente.

Richiamati:

- il D.L. del 6.12.2011 n.201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014(...). 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art.12 del

[Firma]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 15 LUG. 2020

- decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122(...);*
- il Decreto direttoriale del M.E.F. di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi(...);"*
 - il Decreto direttoriale del M.E.F. di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.12.2014, recante "disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", il quale sancisce che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi(...);"*
 - il Decreto del M.E.F. del 5.12.2017, recante disposizioni in materia di "adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita", decreta che *"a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità."*
 - la Circolare n.2 del 19.2.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riguardante la "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114", il quale al punto 2.3.1 conferma che: *"Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro"*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 15 LUG. 2020

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare a riposo per diritto a pensione di vecchiaia il sig. Marazita Luigi, nato ad Aliano il 31 luglio 1953, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico – Cat. B a tempo indeterminato, con effetto dall'1 agosto 2020 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2020);
- 2- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- 3- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 5- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.
- 7- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taverri
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2020.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 15 LUG. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 23 LUG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]



AUEGATO 1

Calcolo Diritto – Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 01/07/2020

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Dati Iscritto | | | |
| Cognome : | MARAZITA | Nome : | LUIGI |
| Nato il : | 31/07/1953 | Luogo nascita : | ALIANO |
| Codice fiscale : | MRZLGU53L31A196V | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------------|
| Dati Richiesta | | | |
| Data Inizio Periodo : | | Data Domanda/cessazione : | 31/07/2020 |
| | | Prestazione : | Pensione |

| Dettaglio Periodi e Totale Diritto | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|--------------|
| Sistema di Calcolo : | | Ultima Cassa : | | |
| | | Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali | | |
| | | Utile al fine del diritto | | |
| Tipologia Periodo/Ente | | Data Inizio | Data Fine | |
| RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79 | | 01/02/1977 | 12/01/1978 | 00 - 10 - 11 |
| RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79 | | 01/02/1980 | 29/02/1980 | 00 - 00 - 21 |
| RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79 | | 01/05/1986 | 14/07/1986 | 00 - 02 - 09 |

| Dettaglio Periodi e Totale Diritto | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sistema di Calcolo : | Misto | Ultima Cassa : | Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali | | |
| | Tipologia Periodo/Ente | Data Inizio | Data Fine | Utile al fine del diritto (max 100) | |
| | RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79 | 01/11/1986 | 31/12/1986 | 00 - 01 - 12 | |
| | RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79 | 01/10/1988 | 31/10/1988 | 00 - 00 - 28 | |
| | USSL 75/I DALL 1 4 90 USSL 75/I | 03/10/1989 | 31/12/1989 | 00 - 02 - 28 | |
| | ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI | 01/01/1990 | 31/12/2015 | 26 - 00 - 00 | |
| | ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO | 01/01/2016 | 31/07/2020 | 04 - 07 - 00 | |
| | Totale | | | 32 - 01 - 19 | |